

CARLO GESSA

GIORNALISMO ED EQUIVOCI DELLA CODIFICAZIONE DEONTOLOGICA

1. La correttezza dell'informazione giornalistica, intesa nel più ampio e comprensivo senso del termine, è fondamentale nella società contemporanea del cosiddetto *villaggio globale*. Una società complessa che assuma la comunicazione, con le sue più avanzate strumentazione e applicazioni, ed emblema di civiltà e di convivenza realmente partecipativa e democratica, non può e non deve, infatti, rinunciare ad un costume informativo di elevato e riconosciuto profilo morale, almeno alla pari dell'incalzante progresso tecnologico e dell'incidenza effettuale dei mezzi comunicativi sulla collettività e sui singoli. Vi è, tuttavia, una ricorrente, ed oggi accentuata, controversia intorno all'assetto giuridico da conferire al giornalismo.

Mentre, da una parte, si tende a disciplinare e qualificare titoli e modalità di accesso, intorno alla ormai tradizionale configurazione giuspubblicistica dell'Ordine professionale e dell'Albo di categoria, dall'altra parte se ne contesta la sostanziale legittimazione costituzionale e sociale, in nome di un superiore principio libertario, di confronto e aperta concorrenza di tutte le possibili opinioni, a prescindere da ogni specificazione di genere comunicativo.

Ne deriva un dibattito di notevole impegno culturale ed una articolata contrapposizione di tesi che ha di recente condotto, da un lato, alla proposta suppressiva dell'Ordine professionale, in favore della istituzione di una semplice *carta di identità giornalistica*, e, dall'altro, al progetto di una ufficiale codificazione di regole comportamentali, con proliferazione, accanto all'ente di categoria, di un ulteriore organismo denominato *Giurì per la lealtà dell'informazione*, regolato dalla legge nella composizione « mista » e nei compiti istituzionali.

Alcune delle menzionate tesi non sfuggono ad un giudizio di intrinseca contraddizione, rispetto alla realtà concreta dalla quale si sviluppano, ovvero rispetto ai presupposti di principio dai quali discendono.

Tralasciando la tesi, non auspicabile — e altra volta criticamente esaminata¹ — che vede nell'assenza di regole sull'informazione, e, cioè, nell'*a-nomia* del giornalismo, la soluzione migliore da dare ai problemi della comunicazione, rimessa unicamente alle vicende e agli interessi del *mercato* e al loro giuoco incontrollato, sembra utile condurre, invece, una riflessione sull'altro versante di opinione, a proposito degli equivoci della codificazione deontologica che appare patrocinata anche nell'ambito dell'ordinamento professionale.

La riflessione non intende certo negare la determinante importanza di una promozione della deontologia giornalistica, sulla quale, anzi, si fonda la rilevante distinzione fra attività informativa e comune esternazione del pensiero, ma, all'opposto, ha lo scopo di dimostrare come la sua formale codificazione sia contraddittoria con l'esistenza e i compiti dell'Ordine professionale, il cui scopo essenziale è proprio quello di assicurare, attraverso la funzione disciplinare, svolta caso per caso, con il giusto procedimento, un'adequato livello deontologico della categoria, commisurato ai *valori* che la stessa, nella sua autonomia, intende assumere, sviluppare e tutelare praticamente.

2. Il discorso sui *doveri dell'informazione*, nel quale puntualmente ed etimologicamente consiste il tema della deontologia giornalistica, non può essere avviato senza rispondere alla preliminare domanda rivolta ad accertarne il vero fondamento. Questo sembra che possa essere ravvisato, ad onta di ogni diversa apparenza, nell'*autotutela* del gruppo professionale riconosciuto e costituito, che storicamente assume, come propria, una determinata idea dei doveri che il professionista è tenuto ad osservare, nelle diverse circostanze, nella sua specifica qualità.

A ben vedere, si tratta, non di un'anomalia, ma della applicazione del principio generale ed unitario, comune ad ogni disciplina regolatrice di comportamenti individuali e collettivi, secondo cui ciascuna comunità organizzata, imponendosi delle regole di condotta, garantisce, anzitutto, se stessa, la propria esistenza, credibilità e continuità. Se fonte perenne della norma giuridica è la sovranità disciplinatrice della struttura sociale e del rapporto cui essa si riferisce, la medesima *ratio* opera, sia nell'ordinamento massimo della giuridicità, quello statuale, che nella dimensione sovra e sub-statale, e, nel medesimo modo, in ogni contesto associativo organizzato, il quale intenda darsi regole nell'ambito che lo riguarda.

¹ GESSA e VOTANO, *L'informazione fra libertà e funzione* (a proposito delle « tesi » di *Iusmedia*), in questa Rivista, 1992, 725 ss.

Il principio applicabile all'ordinamento professionale costituisce una riprova di quanto appena detto. La legge che ne attua il riconoscimento formale e ne determina l'ambito operativo e la struttura, dettando le opportune norme di organizzazione, di azione e di relazione, le quali contemplano anche l'esercizio di un potere disciplinare dell'ente sugli iscritti, non crea *ex novo* né il presupposto, né la sostanziale funzione professionale e neppure l'autogoverno della stessa, né lo delega dall'esterno, trasferendolo al gruppo sociale di cui trattasi, ma ne riconferma l'esistenza, limitandosi a regolarne lo svolgimento. Come ogni gruppo associativo, il gruppo professionale riconosciuto dal legislatore dispone, invero, di un potere originario, proprio ed autonomo, nel valutare la compatibilità e conformità del comportamento di coloro che vi appartengono, con l'insieme collettivo di appartenenza, con la sua tradizione, il suo dover essere e prospettarsi o rapportarsi agli altri. La peculiarità della fattispecie risiede, tuttavia, in ciò, che, a differenza del gruppo associativo non riconosciuto od esclusivamente privato, quello di natura pubblica, costituito *ex lege*, può determinare, con lo svolgimento del proprio potere disciplinare e con la conseguente comminatoria di sanzioni, la sospensione, o anche la preclusione, dall'esercizio professionale, con effetti, dunque, di *status* soggettivo che vanno oltre l'ordinamento di settore e si proiettano e sono recepiti nell'ordinamento generale. Di qui, stante la anzidetta ricezione, la garanzia di « novazione » e verifica della fonte del potere disciplinare, effettuata dalla legge professionale, nonché la regolazione del procedimento sanzionatorio e la prevista impugnabilità delle decisioni adottate, dinanzi alla giurisdizione generale competente. Lungo questa via il legislatore giunge, anzi, ad operare una ricognizione *in apicibus*, nella loro essenzialità, dei diritti e doveri professionali, del cui rispetto e della cui osservanza, nella varia fenomenologia comportamentale, resta sempre titolare e arbitro l'ente esponenziale della categoria, nella sua piena autonomia di valutazione. Il bene da tutelare essendo la *dignità professionale*, cioè la compatibilità della condotta funzionale del singolo con l'*insieme* di appartenenza, è dal concreto riscontro del giudizio di quest'ultima con la vivente concezione e interpretazione di quel *valore* che scaturisce, in negativo, la sanzione monitoria e repressiva, e, in positivo, la possibile « guida » deontologica del comportamento. Ecco perché una legificazione della deontologia sarebbe irragionevole e contraddittoria con l'autonomia del gruppo professionale; ed ecco, ancora, perché lo sarebbe anche una astratta codificazione di minute regole di specie, sia pure proposta ed adottata in seno all'ordinamento di settore, in qualsivoglia forma e misura, totalmente o parzialmente vincolante il giudizio fattuale da compiere caso per caso.

3. L'assunto della insanabile contraddittorietà di una ipotetica legificazione analitica della deontologia giornalistica con l'au-

adottano, le altre, a *disciplinari statutarî interni* che rientrano nella sfera del lecito giuridico, senza interferire sulla condizione di *status*. La loro adozione, l'adesione alle stesse e il consenso (o, eventualmente, il dissenso) da cui sono circondate, fanno parte di una fenomenologia sociale estranea a quella propriamente disciplinare.

L'auspicabile incremento di correttezze, di rigore morale, di autodisciplina e di stile e civiltà del comunicare, nell'impiego dei mezzi di comunicazione, presenta indubbi vantaggi, ma sino al punto in cui non determina effetti perversi, forse peggiori del male da evitare: vale a dire conformismo, particolarmente pericoloso nel mondo dell'informazione; ovvero moralismo, disinformazione, appiattimento di maniera, altrettanto dannosi per il costume, come il loro opposto scandalistico.

Una rilevazione ed attenta analisi delle « formule » e delle linee di tendenza riscontrabili in materia, della loro effettività e non velleità, e magari una comparazione delle iniziative assunte, non solo in Italia, nelle diverse sedi e relativamente ai diversi mezzi di comunicazione, potrebbero rivelarsi interessanti, ma esse esulano dalla dichiarata finalità del presente scritto, che è soltanto quella di contribuire a dissipare alcuni equivoci di carattere giuridico che si sono venuti addensando sui profili pubblicistici della deontologia giornalistica.